

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GELA**

Il Giudice di Pace nella persona della Dott.ssa Marialina Alario ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2017 del R.G.A.C. , avente ad oggetto: " Condannatorio
" promossa

DA

DEBITORE

CONTRO

- attore -

SOCIETA' FINANZIARIA MANDATARIA

-convenuta -

E NEI CONFRONTI DI

SOCIETA' FINANZIARIA MANDANTE

SOCIETA' INTERMEDIARIA

- terza chiamata in causa

- terza chiamata in causa -

COMPAGNIA ASSICURATIVA

- terza chiamata in causa -

All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione le parti concludevano come da verbale in atti riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa conclusionale.

Posta la causa in decisione il Giudice di Pace ha osservato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificata alla società convenuta SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA, l'attore conveniva in giudizio la SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA per ivi sentire, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.903,99, quale premio assicurativo pagato e non goduto, nonché a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie e delle spese vive pagate e non godute a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento n. *omissis*, oltre interessi legali dal giorno della estinzione anticipata del contratto di finanziamento;

In subordine, chiedeva di essere indennizzato ex art 2041 c.c. della diminuzione patrimoniale subita pari ad € 4.903,99; in ulteriore subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 4.903,99 a titolo di risarcimento danni, oltre al risarcimento del danno morale da determinare in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario ex art 93 c.p.c..

Sentenza, Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario, n. 425 del 9 maggio 2018

L'attore esponeva di avere sottoscritto con la convenuta contratto di finanziamento, per la durata di centoventi mesi, con cessione *pro solvendo* delle quote di stipendio mensile, assistito da polizza assicurativa rischio vita, stipulata con la COMPAGNIA ASSICURATIVA.

Sosteneva altresì, che il contratto di finanziamento era stato estinto anticipatamente in data 31-01-2010, per il tramite di altra finanziaria, che aveva corrisposto alla SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA somma di € 20.430,13.

Affermava che la finanziaria convenuta non aveva provveduto al rimborso dei costi assicurativi, delle commissioni finanziarie ed accessorie spettanti all'attore, perché interamente versate all'atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento, offrendo all'attore, in via transattiva, una somma non proporzionata al pregiudizio subito dallo stesso.

Riteneva che in forza della normativa bancaria, che aveva recepito la normativa europea, è consentita l'estinzione anticipata del prestito, e che nel caso in cui al contratto di finanziamento sia allegata polizza assicurativa collocata dal soggetto mutuante, il cui premio è stato pagato anticipatamente in unica soluzione, il mutuante è tenuto alla restituzione al cliente della parte di premio pagata relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Inoltre, sosteneva che a seguito dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento, non sussisteva alcuna causa giustificatrice del contratto assicurativo, per cui la trattenuta del premio assicurativo da parte della finanziaria convenuta in giudizio costituiva indebito oggettivo, con diritto dell'attore alla restituzione del premio assicurativo residuo, versato interamente all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa.

Sosteneva, altresì di avere diritto al rimborso delle commissioni finanziarie, anch'esse versate all'atto di sottoscrizione del contratto e delle commissioni accessorie per un complessivo importo di € 4.411,91, oltre alla restituzione delle commissioni bancarie pari alla complessiva somma di € 1240,66.

In via subordinata, riteneva che il rimborso delle somme richieste poteva essere effettuato ai sensi dell'art. 2041 c.c., per arricchimento senza causa della convenuta ai danni dell'attore, ovvero a titolo di risarcimento danni, ex art 2043 c.c.

Si costituiva in giudizio la SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA eccependo la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione e la carenza di legittimazione passiva;

nel merito, chiedeva, il rigetto delle domande attrici, perché infondate sia in fatto, che in diritto;

in subordine, chiedeva la condanna al pagamento delle commissioni finanziarie e delle commissioni agente al netto della somma di € 3.204.00, corrisposta alla SOCIETÀ INTERMEDIARIA.

Con vittoria di spese e compensi.

La convenuta eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art 5 del D.Lgs 28/2010.

Sentenza, Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario, n. 425 del 9.maggio.2018

Eccepsiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva avendo proceduto alla erogazione del prestito in favore dell'attore, nella qualità di mandataria della SOCIETÀ FINANZIARIA MANDANTE, in capo alla quale si erano prodotti gli effetti.

Pertanto, sosteneva di non essere legittimata passivamente a rispondere delle pretese restitutorie avanzate dall'attore, ivi comprese le richieste di restituzione del premio assicurativo, il cui onere gravava esclusivamente sulla COMPAGNIA ASSICURATRIVA.

Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici, atteso che l'attore aveva sottoscritto le clausole allegata alla lettera D del contratto, mediante le quali lo stesso rinunciava alla restituzione delle commissioni bancarie, commissioni agente, rivalsa oneri erariali, premi assicurativi e spese di istruttoria.

Inoltre, riteneva non applicabile l'art 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, atteso che il contratto di mutuo estinto dall'attore, era stato stipulato ed estinto in epoca antecedente all'entrata in vigore della citata normativa, avvenuta in data 19-09-2010.

Infine, riteneva il criterio di calcolo utilizzato dall'attore inapplicabile al contratto di finanziamento sottoscritto dallo stesso, perché relativo alla normativa entrata in vigore in epoca successiva alla normativa in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, in forza della quale non sussisteva distinzione tra i costi *up front* e, cioè delle commissioni maturate all'atto della stipula del contratto e, pertanto, non rimborsabili, con i costi *recurring*, cioè dei costi di commissione soggette a maturazione nel corso del tempo.

A tal fine affermava che **i costi di commissione adottate nel contratto di finanziamento estinto erano *up front* e, quindi, non rimborsabili, perché maturati all'atto della stipula del contratto.**

Inoltre, riteneva che le spese di commissioni bancarie non potevano essere richieste alla stessa, perché versate alla SOCIETÀ FINANZIARIA MANDANTE.

Affermava di non essere tenuta al rimborso delle spese di mediazione, perché trattenute dall'agente mediatore abilitato all'offerta fuori sede.

Riteneva, altresì, non rimborsabili le spese istruttorie, trattandosi di costi *up front*, ed il rimborso del premio assicurativo, le cui somme erano state corrisposte alla compagnia assicurativa, unico soggetto legittimato passivamente alla restituzione delle suddette somme.

A seguito della chiamata in causa si costituiva in giudizio la SOCIETÀ FINANZIARIA MANDANTE chiedendo l'accertamento della procedura di mediazione ed in caso negativo, chiedeva che fosse ordinato l'espletamento della suddetta procedura; eccepsiva il proprio difetto di legittimazione passiva per il rimborso delle commissioni di intermediazione bancaria e di mediazione;

nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici, perché infondate, inammissibili ed improcedibili; chiedeva che fosse dichiarato ed accertato l'avvenuto pagamento della somma di € 541,14, con conseguente riduzione del *petitum*;

in subordine, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e la condanna della SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA e della compagnia assicurativa al rimborso delle somme richieste dall'attore, ovvero chiedeva di essere manlevato dalle stesse da ogni eventuale obbligo di rimborso somme;

in ulteriore subordine, chiedeva l'accertamento del proprio diritto di rivalsa nei confronti della mandataria e della COMPAGNIA ASSICURATRIVA.

Con vittoria di spese e compensi.

La SOCIETÀ FINANZIARIA chiamata in causa eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo tenuta al rimborso delle somme richieste la SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA.

Riteneva non applicabile l'art 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, atteso che il contratto di mutuo estinto dall'attore, era stato stipulato ed estinto in epoca antecedente all'entrata in vigore della citata normativa, avvenuta in data 19-09-2010, ed anche nella considerazione che l'attore aveva sottoscritto la clausola, lettera D, del contratto di finanziamento, che prevedeva la non rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie.

Inoltre, riteneva il criterio di calcolo utilizzato dall'attore inapplicabile al contratto di finanziamento sottoscritto dallo stesso, perché relativo a normativa entrata in vigore in epoca successiva a quella in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, in forza della quale non sussisteva distinzione tra i costi *up front*, cioè delle commissioni maturate all'atto della stipula del contratto e, pertanto, non rimborsabili, con i costi *recurring*, cioè i costi di commissione soggette a maturazione nel corso del tempo.

A tal fine affermava che i costi di commissione adottate nel contratto di finanziamento estinto erano *up front* e, quindi, non rimborsabili perché maturati all'atto della stipula del contratto.

In subordine, riteneva errato il criterio di calcolo adottato dall'attore, sostenendo che nel caso non temuto di accoglimento delle domande attrici, il tasso di interesse da adottare era quello vigente al momento della stipula del contratto.

Affermava di avere provveduto al pagamento delle commissioni bancarie il cui pagamento spettava alla stessa, versando la somma di € 541,14, sebbene non dovuta, stante la natura di costi *up front* delle stesse.

Infine, riteneva di non essere legittimata passivamente in relazione alla domanda di restituzione delle commissioni spettanti al mediatore creditizio, perché interamente trattenute dalla SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA, quale delegataria della SOCIETÀ FINANZIARIA MANDANTE, come previsto in contratto.

Sosteneva, altresì, che il rimborso del premio assicurativo era a totale carico della impresa assicuratrice, come previsto dalla normativa vigente in materia e come affermato dalla giurisprudenza di merito.

Si costituiva, altresì, in giudizio la COMPAGNIA ASSICURATIVA chiedendo di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva; chiedeva, altresì, il rigetto delle domande attrici per avvenuta prescrizione del diritto di restituzione delle somme pagate; chiedeva, inoltre, l'accertamento della inapplicabilità della legge 212/2012 e del regolamento ISVAP n. 35/2010, nonché delle norme del testo unico bancario; chiedeva, infine, l'accertamento della inapplicabilità delle norme di cui all'art 2033, 2041 e 2043 c.c, con vittoria di spese e compensi.

La COMPAGNIA ASSICURATIVA convenuta sosteneva che l'attore non era contraente di alcuna polizza assicurativa con la COMPAGNIA ASSICURATIVA, il quale aveva stipulato contratto di finanziamento assistito da garanzia, la cui polizza era stata stipulata dalla SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA, beneficiaria della polizza assicurativa.

Sentenza, Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario, n. 425 del 9 maggio 2018

Riteneva non dovuto il rimborso delle quote di assicurazione ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 180/1950, che disciplina la cessione degli stipendi e dei salari da parte dei dipendenti pubblici, applicabile anche nei confronti di dipendenti di soggetti privati.

Inoltre, sosteneva che ai sensi del regolamento ISVAP, la restituzione del premio assicurativo era prevista per tutti i mutui e/o finanziamenti stipulati dopo la data del 01-12-2010, e che tale normativa non poteva essere applicata al caso *de quo*, atteso che il finanziamento dell'attore era stato estinto in epoca antecedente alla data del 1° dicembre 2010.

Sosteneva, altresì, che il diritto al rimborso del premio pagato dall'attore non sussisteva neanche in forza della legge 221/2012, ed in particolare dell'art 22 comma 15 *septies* della citata legge, la cui retroattività si poneva in contrasto con le norme dell'Isvap.

Inoltre, sosteneva che tenuta al rimborso del premio assicurativo era la società finanziaria mandataria, con la quale era stato concluso il contratto accessorio di assicurazione.

Riteneva non applicabile l'art 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, atteso che il contratto di mutuo estinto dall'attore era stato stipulato ed estinto in epoca antecedente all'entrata in vigore della citata normativa.

Infine, riteneva non applicabile nei propri confronti sia l'art. 2033. c.c, per non avere l'attore mai effettuato un indebito pagamento in favore della COMPAGNIA ASSICURATIVA, che l'art. 2041 c.c per non avere conseguito la convenuta alcun indebito arricchimento, nonché l'art. 2043, non avendo posto in essere alcun comportamento integrante la fattispecie di reato.

Infine, si costituiva in giudizio La SOCIETÀ INTERMEDIARIA, in liquidazione, eccependo il proprio difetto di legittimazione e chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata dalla SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA.

Con vittoria di spese e compensi da distarre in favore del procuratore anticipatorio ex art 93 c.p.c.

La società intermediaria sosteneva di non avere ricevuto alcuna somma dall'attore e di non essere, pertanto, legittimata passivamente a resistere in giudizio.

Inoltre, sosteneva di non essere tenuta al rimborso di alcuna somma nei confronti SOCIETÀ MANDANTE e della SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA.

Assegnato all'attore termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il giudizio, attesa la natura documentale, era rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ed era posto in decisione all'udienza del 20-02-2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici sono infondate e si rigettano per i motivi di seguito indicati.

Occorre premettere che la materia del credito al consumo è disciplinata dal D.Lgs 141/2010, che ha modificato il capo II del titolo IV del D.Lgs 385/93 ed ha recepito la direttiva europea n. 08/48 CE.

L'art. 125 *sexies* del D.Lgs 141/2010 dispone che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il comma secondo del citato articolo dispone che in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,50% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari od inferiore ad un anno.

In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Infine, il terzo comma dispone che l'indennizzo di cui al secondo comma non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.

Il citato articolo 125 *sexies* **trova applicazione per i contratti di finanziamento stipulati successivamente alla riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010**, mentre per i contratti stipulati in data antecedente alla riforma, introdotta dal decreto legislativo sopra indicato, trovava applicazione l'art.125 del D.Lgs 385/93 che al secondo comma disponeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipata, cioè estingue anticipatamente il finanziamento, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

Ciò premesso, si rileva che il finanziamento per il quale l'attore chiede il rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie e delle spese vive pagate e non godute, a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento, è stato **acceso in data 15-12-2006 ed estinto in data 31-01-2010**.

Pertanto, lo stesso **è stato stipulato ed estinto in epoca antecedente alla data del 19-09-2010, data di entrata in vigore del novellato art. 125 *sexies* del D.Lgs 141/2010**.

Conseguentemente in applicazione del previgente art. 125 del TUB, l'attore non ha diritto al rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie, bensì ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.

A tal fine si rileva che la delibera CICR non è mai stata adottata e per la determinazione dell'equo indennizzo trova applicazione l'art. 3 allegato 2 del Decreto Ministero del Tesoro del 08-07-1992.

Né la normativa introdotta con il decreto legislativo 141/2010 può trovare applicazione retroattiva, atteso che l'art 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs 141/2010 ha dato attuazione, al primo comma disponeva testualmente che: " *La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione* ".

Quindi, poiché il contratto di finanziamento stipulato dall'attore è stato non solo stipulato, ma addirittura estinto in epoca antecedente alla entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e dalla finanziaria, ivi comprese i costi sostenute per il contratto di assicurazione.

A tal fine si specifica che la materia del rimborso dei premi assicurativi, le cui polizze sono connesse a contratti di mutuo o di finanziamento è disciplinata dall'art.22 comma 15 *quater* delle legge 221/2012, il quale dispone che nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento

Sentenza, Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario, n. 425 del 9 maggio 2018

del mutuo o del finanziamento, le imprese devono restituire al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa, nonché del capitale assicurato residuo.

Il comma 15 *septies* del citato art. 22 della legge 221/2010, prevede l'efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nella norma, applicandosi a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 179/2012, prevedendo l'aggiornamento di tutti i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15 *quater* a 15 *sexies*.

La previsione dell'aggiornamento dei contratti di assicurazione connessi a contratti di finanziamento a giudizio di questo decidente, e come affermato dalla giurisprudenza di merito alla quale questo decidente aderisce, depone a favore di un obbligo di aggiornamento dei contratti assicurativi ancora in corso e, quindi, non applicabile ai contratti assicurativi il cui rapporto contrattuale si è già estinto.

Quindi, poiché il contratto assicurativo stipulato dall'attore si è estinto in epoca antecedente alla normativa sopra citata, lo stesso non può essere oggetto di aggiornamento e l'attore non ha diritto alla restituzione del premio assicurativo.

Né sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero dell'indebito arricchimento ex art. 2041, né del fatto illecito ex art 2043 c.c. atteso che le commissioni sono state corrisposte in forza di contratto di finanziamento conforme alla normativa vigente all'epoca della conclusione del contratto, sottoscritto dall'attore.

Pertanto, la domanda attrice, così come formulata deve essere rigettata.

Il rigetto nel merito della domanda attrice assorbe la trattazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevate dai convenuti e dalle società chiamate in giudizio.

Le spese di giudizio si compensano attesa la particolarità della materia trattata

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. *omissis*, promossa dal debitore contro SOCIETÀ FINANZIARIA MANDATARIA ,in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti di SOCIETÀ FINANZIARIA MANDANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, della COMPAGNIA ASSICURATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore e della SOCIETÀ INTERMEDIARIA, in liquidazione, in persona del liquidatore , così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attrice.
- 2) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Gela 28-03-2018

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Marialina Alario

Sentenza, Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario, n. 425 del 9.maggio.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS